



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152

Decreto n° 12 del 31.07.2017

IL SINDACO

OGGETTO: Incarico a scavalco per un periodo di 1 anno, con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali. Attribuzione responsabilità area vigilanza e posizione organizzativa, con decorrenza dall'1.08.2017, al Comandante della Polizia Locale di Badesi, Sig. Francesco Stangoni.

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n.128 del 28.07.2017, resa immediatamente eseguibile, è stata prevista e programmata la possibilità di avvalersi dell'attività lavorativa del Comandante della Polizia Locale del Comune di Badesi, per un periodo di 1 anno, in conformità al disposto dell'articolo 1, comma 557, della L. n.311/2004, anche in qualità di Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. degli artt.107, comma 3 lett.c), e 109, comma 2, del D.Lgs.267/2000;

VISTI i seguenti articoli del vigente regolamento comunale degli uffici e servizi, i quali testualmente recitano:

- art.8, comma 2, "I Responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, sentita la Giunta Comunale, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione";
- art.17, comma 1, "Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti, con atto scritto e motivato, dal Sindaco, per un periodo massimo non superiore a 5 anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità. In ogni caso, l'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco";

VISTO l'art.11 del CCNL del 31.03.1999, il quale testualmente recita "i comuni privi di posizioni dirigenziali, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt.8 e seguenti esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato";

POICHÉ negli Enti di piccole dimensioni demografiche e privi di posizioni dirigenziali, il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative è demandato alla competenza del Sindaco, tenendo conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;

PRESO ATTO che l'incarico di Responsabile del servizio di vigilanza, conferito al Comandante Francesco Stangoni con decreto sindacale n. 6 del 08/08/2016, è prossimo alla scadenza;

DATO ATTO che il Sig. Francesco Stangoni Istruttore Direttivo, inquadrato nella Cat. D6, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Badesi e dell'Unione dei Comuni, con sede a Valledoria, titolare di posizione organizzativa presso detto Comune, interpellato in proposito, ha espresso la propria disponibilità a prestare servizio presso questo Ente;

RILEVATO che:

- il Comune di San Teodoro, con nota prot.n.1527 del 25/07/2017, ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Badesi l'autorizzazione ad avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente sig. Francesco Stangoni, Comandante della Polizia Locale di Badesi, inquadrato in qualità di "Istruttore Direttivo", categoria D posizione economica D6, ai sensi e per gli affetti dell'art.1, comma 557, della L. 311/2004;
- il Comune di Badesi con nota del 27.07.2017, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 28.07.2017



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152

prot.n.15570, ha autorizzato il Comandante sig. Francesco Stangoni a prestare servizio presso il Comune di San Teodoro, ai sensi dell' art. 1, comma 557, della L. 311/2004, oltre l' ordinario orario di lavoro, per 12 ore settimanali;

VISTO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria per l'anno 2005), ai sensi del quale: "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.";

ATTESO che la disposizione anzi richiamata, come si evince dal parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, su richiesta del Ministro dell'interno, introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio di esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno ;

VISTO il parere ARAN in data 23.10.2013, secondo il quale il titolare di P.O. può essere autorizzato dalla propria amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, a prestare, previa sottoscrizione di apposita convenzione fra enti, un rapporto di lavoro presso altro ente locale di modeste dimensioni, potendo essere, anche in tale ente, titolare di posizione organizzativa;

VISTI gli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. stipulato il 31/03/1999, ai sensi dei quali è previsto, tra l'altro, che gli incarichi per le posizioni organizzative possono essere assegnati esclusivamente a dipendenti classificati nella cat. D per un periodo massimo non superiore a 5 anni e per un importo retributivo da un minimo di € 5.164,57 a un massimo di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità;

CONSIDERATO che il Comandante Francesco Stangoni ha svolto l'incarico conferitogli con elevata capacità professionale, svolgendo la propria attività con precisione e scrupolo;

RITENUTO, per le motivazioni esposte nella delibera di G.C. n.128 del 28.07.2017 di poter riconferire al Sig. Francesco Stangoni la responsabilità di posizione organizzativa già attribuita anche dal Comune di Badesi e attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, stante che allo stesso si riconoscono i requisiti culturali, le capacità professionali ed il possesso della necessaria esperienza;

RITENUTO altresì che i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell'orario di lavoro previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, dovendo ricoprire il dipendente la responsabilità di posizione organizzativa ed espletare le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, possano essere derogati nella fattispecie dalla previsione contenuta nell'art. 17, comma 5, lett. a) della stessa legge 66/2003;

PRESO ATTO che il combinato disposto di cui all'art. 10 del ccnl 31/3/1999 e l'art. 11 del ccnl 22/1/2004 impone il principio di riproporzionamento della retribuzione di posizione nel caso di attività prestata a tempo parziale;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (finanziaria per l'anno 2005);

DECRETA

1. **DI CONFERIRE** al dipendente Sig. Francesco Stangoni, a decorrere dalla data odierna l'incarico di Responsabile del Servizio Polizia Locale, per il periodo di 1 anno, attribuendo



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152

allo stesso la posizione organizzativa di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del CCNL in data 31/03/1999;

2. **DI RICONOSCERE** al Sig. Francesco Stangoni la retribuzione di posizione e di risultato in misura proporzionale all'attività prestata a tempo parziale ed rimborso delle spese di viaggio. Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'erogazione della retribuzione di risultato, è subordinata alla preliminare valutazione positiva dell'attività del dipendente ad opera del nucleo di valutazione.
3. **DI DARE ATTO** che:
 - si applicano, per quanto non previsto in quest'atto, tutte le disposizioni in materia sancite dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché nella legislazione nazionale e regionale relativa agli EE.LL., nei CCNL di settore e nella legislazione civile sul lavoro dipendente;
 - con il presente decreto è rispettato il **vincolo finanziario prescritto dal comma 557-quater, dell'articolo unico, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e l'obbligo** di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
 - l'onere derivante dalla presente, graverà per gli anni 2017 e 2018 a carico dell'intervento 1010201, cap.241/1 e 251/1 dei rispettivi bilanci di competenza;
4. **DI ATTRIBUIRE** provvisoriamente allo stesso, per i compiti assegnati con il presente atto, la dotazione di personale attualmente assegnata al servizio polizia locale;
5. **DI TRASMETTERE** del presente decreto all'ufficio finanziario, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.LGS.n.267/2000, per i provvedimenti di assunzione impegno contabile e liquidazione, con pagamento della retribuzione e rimborso delle spese di viaggio in rate mensili e le indennità di posizione e di risultato a seguito di valutazione positiva dei risultati;
6. **DI NOTIFICARE** il presente atto all'interessato;

IL SINDACO

Dott. Domenico Mannironi

Visto per la regolarità contabile, l'attestazione della copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario

